CAMERA DEI DEPUTATI N. 2051

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MANZONI

Istituzione di una casa da gioco nel comune di Brindisi

Presentata il 17 febbraio 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge italiana prevede il divieto di praticare il gioco d'azzardo, punito dal codice penale agli articoli 719 e seguenti. Tuttavia l'idea di poter conseguire un guadagno, anche rilevante, attraverso giochi nei quali, come specificato dall'articolo 721 dello stesso codice, « il fine di lucro e la vincita o la perdita è interamente o quasi interamente aleatoria », viene tollerata, anzi ufficialmente favorita, in più occasioni.

Allo stesso modo la legge vieta espressamente la gestione di case da gioco, ossia di « luoghi di convegno destinati al gioco d'azzardo, anche se privati, e anche se lo scopo del gioco è sotto qualsiasi forma dissimulato », ma poi prevede quattro vistose eccezioni e legalizza le case da gioco ubicate in altrettante località dell'Italia settentrionale ad alta vocazione turistica: San Remo, Venezia, Campione d'Italia, Saint Vincent.

Alla base del divieto di gestire case da gioco vi sono motivazioni d'ordine pubblico (possono divenire luogo d'attrazione per organizzazioni malavitose, offrono occasioni per riciclare il « denaro sporco », sono causa di disordini, rappresentano luogo ideale per attirare truffatori d'ogni risma pronti a sfruttare la dabbenaggine degli ingenui) e d'ordine morale (ingenerano nei cittadini la convinzione che il denaro possa essere conseguito facilmente e nello stesso tempo riducono il valore del lavoro).

D'altro canto l'esistenza di case da gioco legali, come le quattro già citate, viene giustificata dalla necessità di offrire motivi di attrazione turistica e di evitare il più possibile che coloro che vogliono giocare si rechino all'estero.

In un modo o nell'altro tutte le motivazioni di carattere economico o sociale tendenti a vietare la regolarizzazione delle case da gioco sono cadute. Restano per altro pienamente valide quelle morali, ma lo Stato laico non può certo intervenire per guidare la coscienza dei cittadini. Infatti:

la caduta delle frontiere verso Stati europei, dove il gioco d'azzardo è organizzato e tollerato, nonché la facilità di spostamenti, impediscono che il divieto di apertura di nuove case sia un deterrente per coloro che vogliono giocare;

l'idea del facile guadagno è ormai radicata nella coscienza collettiva grazie anche al proliferare dei giochi televisivi che, con una sola telefonata (senza alcun rischio in proprio), offrono a volte decine di milioni;

la proibizione del gioco non ha scoraggiato gli autentici appassionati che hanno alimentato bische clandestine, arricchito gli organizzatori di riffe e concorsi pronostici; tutto ciò ha creato un flusso di denaro sporco che le organizzazioni malavitose utilizzano spesso per investimenti destinati ad organizzare su base industriale traffici e reati ancor più gravi socialmente (prostituzione, spaccio di stupefacenti);

lo Stato non trova immorale ricavare benefici dal gioco attraverso il lotto, le lotterie (divenute adesso numerosissime) e i concorsi pronostici.

È innegabile d'altronde che il gioco d'azzardo favorisce un certo tipo di turismo, anche perché le case da gioco (oltre agli aspetti negativi di cui si è detto) rappresentano spesso un centro di interessi per manifestazioni di spettacolo e di arte. Le città che ospitano una casa da gioco, anzi l'intero territorio circostante, ricevono beneficio in termini turistici di enorme entità a condizione, per altro, che vi siano ragioni d'ordine culturale (nonché una discreta organizzazione alberghiera) od artistiche che giustifichino il viaggio.

Malgrado l'interesse che il gioco d'azzardo ha sempre suscitato nelle popolazioni del sud non esistono nell'Italia meridionale case da gioco legalizzate. Se da un lato ciò rappresenta un'ingiustizia, dall'altro costituisce una effettiva riduzione della capacità di offerta di attrattive turistiche: ciò è grave perché il sud ha una sua antica e mai disconosciuta vocazione turistica che non deve essere dispersa.

Con questa proposta di legge si chiede l'apertura di una casa da gioco a Brindisi, località che è stata scelta per le seguenti ragioni:

la città è ubicata in una posizione geografica tale da meritarsi l'appellativo di « Porta d'Oriente » in quanto, per tutto l'anno, ed in particolare nel periodo estivo, è meta del turismo diretto in Grecia, Turchia ed altri Paesi orientali;

il suo porto naturale, tra i più sicuri d'Europa, è meta dei diportisti provenienti, oltre che dal nostro Paese, da altri europei;

annualmente dalla città transitano oltre un milione di turisti che, in presenza di una casa da gioco, sarebbero incentivati a prolungare la permanenza in città, con notevoli benefici per l'economia del territorio;

Brindisi e la sua provincia hanno necessità, per il loro sviluppo, di motivi aggiuntivi per un rilancio turistico.

La proposta di legge è composta di 6 articoli.

L'articolo 1 autorizza, su richiesta del sindaco, l'apertura di una casa da gioco a Brindisi, in deroga al disposto di alcuni articoli del codice penale in materia di gioco d'azzardo.

Gli articoli 2 e 3 stabiliscono l'ubicazione e le disposizioni regolamentari per l'esercizio della casa da gioco.

Gli articoli 4 e 5 regolano la ripartizione degli utili della casa stessa, nonché le sanzioni per il ritardato versamento degli utili.

L'articolo 6, infine, rimanda alla normativa nazionale le incombenze di natura fiscale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. In deroga al disposto degli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, è autorizzata l'apertura di una casa da gioco nel comune di Brindisi. L'autorizzazione ha la durata di venticinque anni ed è rinnovabile alla scadenza.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa con decreto del presidente della giunta della regione Puglia, su richiesta del sindaco del comune di Brindisi, previa delibera del consiglio comunale. Nella richiesta il sindaco deve indicare la struttura da adibire a casa da gioco e quali strutture, invece, saranno utilizzate per l'effettuazione di manifestazioni di spettacolo, culturali o artistiche.

ART. 2.

1. All'interno delle sale riservate al gioco non possono accedere né i minori di anni diciotto, né i cittadini residenti nel comune di Brindisi, salvo che si tratti di dipendenti della casa da gioco, né i dipendenti dello Stato, degli enti pubblici o di diritto pubblico residenti nella città.

2. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 deve prevedere:

a) disposizioni idonee a garantire la tutela dell'ordine pubblico e della moralità;

b) la specie ed i tipi di giochi che possono essere autorizzati all'interno della casa da gioco; è comunque ammesso il gioco con le *slot machines*;

c) norme per assicurare la correttezza, la trasparenza e la regolarità della gestione amministrativa, nonché il controllo sui risultati della gestione;

d) le modalità della concessione a terzi della gestione della casa da gioco, ove il comune non la riservi a sé, direttamente o a mezzo di azienda municipalizzata; le garanzie per l'eventuale appalto, l'ammontare delle cauzioni da versare ed i parametri per l'annuale aggiornamento delle stesse;

e) le qualità morali e le condizioni economiche da richiedere a coloro ai quali è affidata la concessione; le modalità per l'assunzione del personale addetto e le garanzie morali che lo stesso deve offrire; è comunque necessaria per tutti coloro che partecipano anche indirettamente alla conduzione della casa da gioco la certificazione prevista dalla vigente legislazione antimafia;

f) i giorni nei quali, in occasione di particolari ricorrenze o festività, è vietato l'esercizio del gioco.

ART. 3.

1. Il presidente della giunta della regione Puglia, su proposta del prefetto di Brindisi, può disporre l'immediata sospensione dell'attività della casa da gioco o la revoca della autorizzazione in caso di violazione delle disposizioni della presente legge, del regolamento della casa da gioco, ovvero in tutti i casi di accertato turbamento dell'ordine pubblico o della morale.

2. Agli effetti della relativa vigilanza da parte degli agenti o funzionari, i locali della casa da gioco sono considerati pubblici.

ART. 4.

1. I proventi della gestione delle attività della casa da gioco vengono ripartiti nel modo seguente:

a) il 50 per cento al comune di Brindisi con l'obbligo per l'amministrazione comunale di utilizzare i corrispondenti fondi per le seguenti finalità:

1) potenziamento del corpo di polizia municipale;

2) istituzione di uffici turistici e di informazione;

3) istituzione di un ufficio stampa;

4) investimenti per la promozione turistica e per la realizzazione di opere e servizi di interesse pubblico. Tali opere e servizi devono essere finalizzati al miglioramento, alla valorizzazione del patrimonio comunale esistente, nonché all'incremento turistico;

5) finanziamento delle opere e dei servizi destinati agli handicappati ed alle persone della terza età;

b) il 15 per cento per la gestione e la organizzazione di attività culturali, di spettacolo o artistiche nei locali della casa da gioco, diversi da quelli previsti per il gioco;

c) il 20 per cento ai comuni della provincia di Brindisi per le finalità di cui ai numeri 1), 2), 4) e 5) della lettera *a)* del presente comma;

d) il 15 per cento alla regione Puglia per le seguenti finalità:

1) potenziamento degli organici, dei mezzi e delle attrezzature dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di finanza nei comuni dela regione Puglia;

2) istituzione, all'interno della casa da gioco, in un posto di controllo informatizzato e collegato con tutte le prefetture, nonché con tutte le ambasciate dei Paesi riconosciuti dallo Stato italiano.

ART. 5.

1. I versamenti di cui all'articolo 4 debbono essere effettuati entro 30 giorni dalla data di approvazione definitiva del bilancio della casa da gioco. In caso di ritardato versamento senza giustificati motivi, il presidente della giunta della regione Puglia dispone la sospensione dell'attività della casa da gioco.

ART. 6.

1. Alla casa da gioco di Brindisi si applica la disposizione di cui all'articolo 29, comma 1, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992.